

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

PARTE SPECIALE N. 13

ART. 25- SEPTIESDECIES E ART. OCTIESDECIES D. LGS.. 231/01

(IN TEMA DI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)

Documento:	<i>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01</i>		
Approvazione:	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Verbale riunione del:	<i>24/01/2024</i>
Revisione:			
Revisione:			

1. I reati contro il patrimonio culturale
2. I processi e le aree a rischio individuate
3. I presidi di controllo
4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

1. I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

L'art. 25 *septiesdecies* e *octiesdecies* del D. Lgs. 231/01¹ - introdotti dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22 - indicano, tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle società, i delitti contro il patrimonio culturale.

La legge n. 22/2022 non contempla una definizione propria (agli effetti penali) di bene culturale, per cui è necessario far riferimento alla nozione contenuta nell'art. 2 del D. Lgs. 42/2004, che sotto il *genus* "patrimonio culturale" comprende sia i "beni culturali", descrivendoli come «*le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*» sia i "beni paesaggistici", vale a dire la categoria comprendente «*gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge*». Più specificamente l'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004 individua i beni culturali nelle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (comma 1) nonché nelle raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi di enti pubblici, negli archivi e i singoli appartenenti ad enti pubblici e nelle raccolte librerie delle biblioteche di enti pubblici. Sono, altresì, considerati beni culturali quelli elencati al comma 3 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, ovvero i beni appartenenti a soggetti privati per i quali è intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004.

Cò detto, si riportano, qui di seguito, le singole fattispecie criminose previste dagli artt. 25 *septiesdecies* e *octiesdecies* del D. Lgs. 231/01, dalle quali deriva la responsabilità amministrativa per l'ente.

A. VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518 *NONIESC.P.*)

L'art. 25 *septiesdecies* comma 1 del D. Lgs. 231/01 prevede quale reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti le "*violazioni in materia di alienazione di beni culturali*", ex art. 518 *nonies* c.p. Tale norma statuisce quanto segue:

[1]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

¹ Introdotta dall'articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22.

L'art. 518 *nonies* c.p. punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali. La *ratio* dell'art. 518 *nonies* c.p. si rintraccia nell'esigenza di evitare la dispersione ed il depauperamento del patrimonio culturale con atti di alienazione in contrasto con le norme di tutela poste dal D. Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni Culturali). Si tratta di una disposizione volta a contrastare la circolazione ed il traffico illecito dei beni culturali attraverso l'imposizione di una sanzione penale: quest'ultima viene irrogata a seguito della mancata osservanza di regole di diritto amministrativo poste dal codice dei beni culturali e volte a consentire l'individuazione dell'esatta ubicazione del bene, del suo proprietario, ecc. Mediante l'inasprimento della pena, poi, il Legislatore della riforma ha voluto assicurare una tutela più piena ed efficace e, di conseguenza, maggiormente rispondente al dettato costituzionale ed europeo e alla rilevanza del bene giuridico tutelato, il patrimonio culturale.

L'art. 518 *nonies* c.p. è una disposizione a più norme in quanto contempla tre distinte fattispecie incriminatrici.

Quella di cui al n. 1) sanziona l'alienazione o l'immissione nel mercato di un bene culturale senza rispettare le procedure normativamente previste. Per alienazione s'intende pacificamente ogni atto traslativo della proprietà del bene culturale (vendita, permuta, donazione). Per porre legittimamente in essere le predette attività il Codice dei Beni Culturali prevede che sia presentata una richiesta di autorizzazione, disciplinata dagli artt. 55 e 56 del D. Lgs. n. 42/2004 e la cui funzione è quella di effettuare un duplice accertamento: l'alienazione o l'immissione, infatti, non devono arrecare un nocumento alla tutela e alla valorizzazione dei beni e non ne devono pregiudicare il pubblico godimento. Per questo motivo nel provvedimento di autorizzazione sono indicate le destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico e artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione (art. 55, comma 2, D. Lgs. n. 42/2004).

La seconda fattispecie, ubicata al n. 2), ha ad oggetto l'omessa o non tempestiva (entro 30 giorni) denuncia, da parte di chi vi è tenuto, alla soprintendenza degli atti di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, della proprietà o della detenzione di beni culturali. La *ratio* dell'obbligo di denuncia si rinviene in una duplice esigenza: da un lato di informare l'amministrazione delle vicende traslative del bene culturale al fine di consentirle di esercitare un controllo previsto a garanzia della conservazione e della tutela e, dall'altro, di esercitare eventualmente il diritto di prelazione, qualora il trasferimento sia a titolo oneroso.

Il delitto contemplato al numero 3) punisce l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la sua consegna in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. In tale periodo, infatti, il negozio rimane sospensivamente condizionato e non può produrre effetti giuridici.

Tutte e tre le fattispecie elencate nell'art. 518 *nonies* c.p. sono punite a titolo di dolo generico che consiste nella consapevolezza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte dalla norma consapevoli del carattere culturale del bene.

Sanzioni pecuniarie ex. D. Lgs. 231/01: da 100 a 400 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del

reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii*) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 *septiesdecies* comma 5 e dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B. APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518 *TER* C.P.); IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518 *DECIES* C.P.); USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518 *UNDECIES* C.P.)

L'art. 25 *septiesdecies* comma 2 del D. Lgs. 231/01 prevede quali reati presupposti per la responsabilità degli enti le seguenti fattispecie.

*i. APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518 *TER* C.P.)*

[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Quello contemplato all'art. 518 *ter* c.p. è un reato comune: può essere, infatti, commesso da "chiunque" si trovi in quel particolare rapporto di signoria rispetto al bene culturale altrui. Più specificamente la norma identifica tale rapporto di signoria nel possesso, da intendersi in senso ampio, tale da includere ogni detenzione del bene, a qualsiasi titolo, tale da consentire una signoria immediata sulla cosa al di fuori della diretta sorveglianza e disponibilità della stessa da parte del proprietario o di altri che vi abbiano un maggiore potere giuridico.

Si ha consumazione quando si verifica l'inversione del possesso in dominio dell'agente, ovvero nel momento in cui quest'ultimo abbia compiuto un atto di dominio (ad es. di alienazione del bene culturale), con la volontà espressa o implicita di tenere del bene culturale come proprio. Il reato, pertanto, non è escluso dall'intenzione del soggetto attivo di restituire la cosa o di risarcire il danno o dalla possibilità di recupero della stessa. Secondo la giurisprudenza l'appropriazione indebita è un reato istantaneo che si consuma nel momento stesso in cui l'agente compie l'atto di disposizione *uti dominus* con la volontà espressa o implicita di usare la cosa di cui ha il possesso come se fosse propria.

ii. *IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518 DECIES C.P.)*

[1]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La *ratio* della disposizione è quella di contrastare la circolazione ed il traffico illegale dei beni culturali e di andare a colpire le attività illecite svolte nell'ambito del c.d. mercato nero dei beni culturali (si pensi all'importazione di opere d'arte o di oggetti di antiquariato o ancora di reperti archeologici anche connessa agli scavi clandestini), intorno al quale ruotano rilevanti interessi economici e commerciali. Indubbiamente, poi, il commercio dei beni culturali è un fenomeno che ha un carattere transnazionale per cui il legislatore ha ritenuto necessario sanzionare l'importazione illecita al pari dell'esportazione illegale.

L'art. 518 *decies c.p.* chiarisce subito in apertura l'ambito di applicazione della fattispecie, ovvero fuori dei casi di concorso nella ricettazione *ex art. 518 quater c.p.*, nell'impiego di beni culturali provenienti da delitto *ex art. 518 quinquies c.p.*, nel riciclaggio *ex art. 518 sexies c.p.* e nell'autoriciclaggio *ex art. 518 septies c.p.* e puntualizza la casistica in cui l'importazione è sanzionata penalmente (ovvero quella avente ad oggetto beni culturali provenienti da delitto, ecc.)

Trattasi di reato a forma vincolata in quanto realizzabile solo attraverso una condotta che si sostanzia nell'importare beni culturali all'interno dello Stato italiano. La norma chiarisce la casistica e le modalità in cui l'importazione è rilevante penalmente:

- a) quando ha ad oggetto beni culturali provenienti da delitto;
- b) quando ha ad oggetto beni culturali che sono stati rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, nell'ipotesi in cui quest'ultima sia prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo;
- c) quando ha ad oggetto beni culturali esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Il dolo richiesto è generico e consiste nella consapevolezza e volontà di importare all'interno dello Stato italiano un bene culturale che si sa essere o proveniente da delitto o rinvenuto a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, secondo quanto normativamente previsto dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo o esportato da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

iii. *USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518 UNDECIES C.P.)*

[1]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o

licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

[1]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

L'art. 518 *undecies c.p.* è una disposizione a più norme in quanto contempla due distinti delitti, uno al primo e l'altro al secondo comma.

Il primo sanziona le condotte di esportazione illecita, ovvero il trasferimento all'estero di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché di quelle oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali (indicate all'art. 11 del D. Lgs. n. 42/2004), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

Nella fattispecie è presente una clausola di illiceità speciale, secondo la quale l'esportazione deve avvenire senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. Ai fini del corretto inquadramento dell'ambito di operatività della norma occorre integrare il disposto con la disciplina stabilita dagli art. 68 (in riferimento all'attestato di libera circolazione) e 74 (per quanto riguarda la licenza di esportazione) e dal Reg. (CE) 17 aprile 2019, n. 2019/880/UE. La fattispecie di esportazione illecita si applica non solo alle ipotesi in cui, pur rientrando il bene tra quelli la cui uscita può essere autorizzata, manchi l'attestato o la licenza, ma anche al caso di beni la cui uscita non sia autorizzabile: restano invece esclusi i beni soggetti al regime di libera circolazione.

Il secondo comma punisce, attraverso un reato omissivo proprio, il mancato rientro nel territorio dello Stato, alla scadenza del termine, di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali era stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea.

Viene, altresì, sanzionata un'ulteriore condotta consistente nel rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Entrambi i delitti contemplati al primo ed al secondo comma sono puniti a titolo di dolo generico: è sufficiente, infatti, che l'agente abbia la rappresentazione degli elementi del fatto tipico e che agisca nella consapevolezza di trasportare all'estero beni culturali senza aver conseguito l'attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione o di non aver fatto rientrare nel territorio nazionale entro la scadenza del termine i predetti beni, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee. Lo scopo e i motivi che lo hanno indotto al trasferimento o al mancato rientro possono essere considerati solo ai fini della determinazione della pena, non rilevando ai fini del perfezionamento del reato.

Per tutte le fattispecie di cui sopra, l'art. 25 *septiesdecies*, commi 2 e 5, del D. Lgs. 231/01 prevede le seguenti sanzioni a carico dell'ente.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 *septiesdecies* comma 5 e dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

C. DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518 *DUODECIES* C.P.) E CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518 *QUATERDECIES* C.P.)

L'art. 25 *septiesdecies* comma 3 del D. Lgs. 231/01 prevede quali reati presupposti per la responsabilità degli enti le seguenti fattispecie.

- i. DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518 *DUODECIES* C.P.)*

[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

[II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

L'art. 518 *duodecies* c.p. punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Si tratta di

una disposizione a più norme in quanto contempla due distinte e autonome fattispecie incriminatrici, una descritta al primo comma e l'altra al secondo, che descrivono diverse condotte delle quali ciascuna integra un diverso reato. Tutte sono accumulate dalla finalità di evitare il depauperamento, realizzato in qualsiasi forma, del patrimonio culturale.

Più specificamente il primo comma riporta una norma a più fattispecie perché descrive un unico reato, nel caso di specie a forma libera, il quale può essere commesso attraverso una serie di condotte tra loro diverse, produttive di un danneggiamento funzionale e/o strutturale del bene e che presentano un'intensità lesiva differente.

- a) distruggere;
- b) disperdere;
- c) deteriorare;
- d) rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

Anche il secondo comma, che si applica fuori dei casi di cui al primo comma, prevede norma a più fattispecie, entrambe a forma libera, in cui il reato può essere integrato da una delle seguenti condotte

- a) deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui. A differenza di quelle elencate al primo comma entrambe le condotte devono avere effetti rimovibili e non devono incidere sulla funzionalità del bene;
- b) destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità: si tratta di una condotta commissiva a forma vincolata che non comporta un'alterazione del bene nella sua materialità, ma un cambiamento d'uso che può produrre effetti degradanti, incidendo sulla dignità e sul valore culturale del bene.

I delitti previsti dall'art. 518 *duodecies* c.p. sono entrambi puniti a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di cagionare un danneggiamento al bene culturale o paesaggistico o il suo deturpamento o imbrattamento o il suo uso illecito.

ii. *CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518 QUATERDECIES C.P.)*

[I]. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

[II]. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a

persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

L'art. 518 *quaterdecies* c.p. è una disposizione a più norme incriminatrici, ovvero una disposizione che nel caso di specie scandisce quattro distinti delitti. Ad ogni numero, perciò, corrisponde un'autonoma fattispecie di reato, distinta dalle altre per la condotta.

Il numero 1 del comma 1 riporta una norma a più fattispecie perché descrive un unico reato, il quale può essere commesso attraverso le seguenti condotte tra loro diverse, ma tutte produttive di una falsificazione dell'opera o dell'oggetto:

- a. contraffare;
- b. alterare;
- c. riprodurre.

Anche il numero 2 del comma 1 riporta una norma a più fattispecie che sanziona le seguenti condotte tenute dai mercanti d'arte:

- a. porre in commercio;
- b. detenere per farne commercio;
- c. introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio;
- d. porre in circolazione.

La norma chiarisce il suo ambito di operatività precisando che si applica solo nei casi in cui l'agente non ha concorso nella contraffazione, nell'alterazione o nella riproduzione. La condotta deve avere ad oggetto esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico che vengono spacciati come autentici. Il delitto non è punibile, in quanto impossibile per inidoneità della condotta, solo allorché si tratti di un falso grossolano, *ictu oculi* riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza senza che si possa far riferimento né alle particolari cognizioni né alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate.

La condotta del delitto riportato al n. 3 può essere posta in essere da un esperto e consiste nell'autenticare opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti, conoscendone la falsità.

La condotta del delitto previsto al n. 4) può essere realizzata da un esperto e si sostanzia nell'accreditare o nel contribuire ad accreditare come autentiche opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti e utilizzando un mezzo diverso dalla autenticazione (mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo).

Il delitto di cui al n. 1 comma 1 dell'art. 518 *quaterdecies* c.p. è punito a titolo di dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte descritte dalla norma (contraffare, alterare e riprodurre) al fine di trarne profitto. Quelli di cui ai n. 2, 3 e 4, invece, il dolo è generico e sostanzia nella consapevolezza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte dalle norme. Per integrare il dolo occorre anche che l'agente sia consapevole della falsità delle opere di pittura, scultura o grafica o degli oggetti di antichità o degli oggetti di interesse storico o archeologico.

Per tutte le fattispecie di cui sopra, l'art. 25 *septiesdecies*, commi 3 e 5, del D. Lgs. 231/01 prevede le seguenti sanzioni a carico dell'ente.

Sanzioni pecuniarie ex. D. Lgs. 231/01: da 300 a 700 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se i) l'autore del reato ha commesso il fatto nel

prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ii) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente i) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; ii) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 *septiesdecies* comma 5 e dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D. FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518 *BIS* C.P.); RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518 *QUATER* C.P.); FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518 *OCTIES* C.P.)

L'art. 25 *septiesdecies* comma 4 del D. Lgs. 231/01 prevede quali reati presupposti per la responsabilità degli enti le seguenti fattispecie.

*i. FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518 *BIS* C.P.)*

[I]. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

[II]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

L'art. 518 *bis* c.p. prevede un reato a forma vincolata in quanto realizzabile solo attraverso una condotta che si sostanzia nell'impossessamento del bene culturale altrui. Mentre, però, nel caso di bene appartenente al privato è necessario che l'impossessamento sia avvenuto attraverso la sottrazione, in quello del bene di proprietà dello Stato non deve esplicitarsi secondo tale specifica modalità.

Nella prima fattispecie i due momenti in cui può essere frazionato l'*iter criminis* sono, infatti, quelli della sottrazione e del successivo impossessamento. La prima si ha quando l'agente priva il soggetto passivo, non consenziente, della possibilità di disporre di una determinata cosa. Il requisito del dissenso del soggetto passivo costituisce elemento di qualificazione dell'antigiuridicità dell'agire: un eventuale consenso dell'avente diritto, infatti, eliminerebbe il disvalore penale della condotta ed impedirebbe la configurabilità del reato. L'impossessamento è, invece, il momento in cui il soggetto agente — dopo aver compiuto lo spossessamento — inizia ad instaurare sulla cosa un autonomo potere dispositivo, seppur di origine illecita.

Nella seconda fattispecie in luogo della previsione del comportamento sottrattivo il legislatore ha inserito - nel corpo del testo dell'art. 518 *bis* c.p. - la specifica che il bene culturale oggetto di furto è appartenente allo Stato, in quanto rinvenuto nel sottosuolo o nei fondali marini. Presupposto dell'impossessamento illecito sanzionato è, pertanto, l'avvenuto ritrovamento dei beni culturali in seguito a ricerche date in concessione (art. 89 D. Lgs. n. 42/2004) o a scoperte fortuite (art. 90 D. Lgs. n. 42/2004). In relazione alle cose che fanno parte del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale sussiste, infatti, una presunzione di illegittimità del possesso da parte dei privati. Si tratta, infatti, di oggetti che devono ritenersi di proprietà dello Stato sin dalla loro scoperta, anche laddove siano il frutto di scavo o comunque di rinvenimento casuale. Al riguardo rileva il disposto dell'art. 91 del D. Lgs. n. 42/2004, che dichiara, così come l'art. 826 comma 2 c.c., l'appartenenza allo Stato (al suo patrimonio indisponibile) dei beni culturali da chiunque e in qualunque modo ritrovati. Ciò significa che il soggetto che trattiene il bene culturale ritrovato compie, di fatto, una sottrazione dello stesso allo Stato.

La prima fattispecie prevista dall'art. 518 *bis* c.p. è punita a titolo di dolo specifico, consistente nella consapevolezza del carattere culturale del bene (non è più sufficiente, come nella precedente forma circostanziale, la conoscibilità) e della sua altruità e nella volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento. Nel caso di bene culturale appartenente ad un privato la norma specifica che l'agente deve esser mosso dal fine di trarre profitto — per sé o per altri — dall'impossessamento della cosa. La seconda fattispecie, invece, è sanzionata a titolo di dolo generico.

ii. *RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518 QUATER C.P.)*

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato di cui all'art. 518 *quater* c.p. si configura qualora il bene culturale provenga dalla precedente commissione di un altro delitto. La ricettazione, infatti, non si realizza qualora il

predetto bene, acquistato o comunque ricevuto, provenga da una contravvenzione o da un illecito amministrativo. La disposizione, infatti, si riferisce testualmente a “beni culturali provenienti da qualsiasi delitto”.

Trattasi di reato a forma vincolata, integrato da una delle seguenti condotte descritte dalla norma:

1. **Acquistare:** il termine acquistare deve essere inteso in senso ampio, ricomprendente non soltanto il risultato di una compravendita, ma anche a qualsiasi altro modo, che potrà essere a titolo oneroso o gratuito, idoneo a fare conseguire all'agente il possesso della cosa di provenienza delittuosa. Pertanto la condotta si sostanzia ogni attività negoziale il cui effetto giuridico consista nel fare entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente.
2. **Riceve:** la ricezione può avvenire a qualsiasi titolo, e deve comportare l'uscita del bene culturale dal possesso dell'autore del reato principale. A differenza del concetto di acquisto, che può riferirsi anche ad una relazione meramente giuridica fra il soggetto agente e la cosa, la ricezione implica un'effettiva trasmissione del possesso della cosa stessa, che deve necessariamente entrare nella sfera di disponibilità dell'agente.
3. **Occulta:** tale condotta presuppone necessariamente un acquisto o una ricezione di bene culturale di provenienza delittuosa e può consistere in una qualsiasi attività idonea a nascondere il bene culturale, sottraendolo alle ricerche dell'autorità.
4. **Intromettere nel fare acquistare, ricevere o occultare il bene culturale:** l'intromissione si verifica quando il soggetto attivo pone in essere una mediazione fra la persona che possiede il bene culturale di provenienza delittuosa ed un terzo, interessato all'acquisto, che potrà anche essere in buona fede, ignorando la provenienza delittuosa delle cose. Non è necessario che la mediazione abbia un esito positivo, ovvero che si concretizzi nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento da parte del terzo. Si tratta, infatti, di un reato istantaneo.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico: oltre alla generica coscienza del carattere culturale del bene e alla volontà di acquistare, ricevere od occultare, ovvero intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare un bene culturale di provenienza delittuosa, della quale occorre che l'agente sia comunque consapevole, è richiesto anche il fine specifico di procurare a sé o ad altri un profitto.

iii. FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518 OCTIES C.P.)

[I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

L'art. 518 *octies* c.p. è una disposizione a più norme in quanto contempla due distinte fattispecie incriminatrici, al primo e al secondo comma, che descrivono diverse condotte, ciascuna delle quali integra un diverso reato.

Quella posta al primo comma è una norma a più fattispecie perché descrive un unico reato, nel caso di specie a forma libera, il quale può essere commesso con le seguenti condotte diverse, ma equivalenti:

- a. formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa;
- b. alterare, in tutto o in parte, una scrittura privata vera;
- c. distruggere, in tutto o in parte, una scrittura privata vera;
- d. sopprimere, in tutto o in parte, una scrittura privata vera;
- e. occultare, in tutto o in parte, una scrittura privata vera.

Tutte le succitate condotte si caratterizzano per il profilo finalistico, ovvero l'essere state poste in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

La norma di cui all'art. 518 *octies* c.p. non richiede per l'integrazione del reato che l'agente usi ovvero lasci che altri facciano uso del documento. Ciò significa che non è necessario che l'atto privato fuoriesca dalla sfera di disponibilità dell'autore della contraffazione o dell'alterazione.

La disposizione contenuta al secondo comma, invece, prevede che l'agente abbia utilizzato una scrittura privata, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione. In questa ipotesi presupposto del delitto è l'avvenuta consumazione di un reato di falso al quale l'agente non ha partecipato. La norma, pertanto, pone una "condizione negativa" consistente nella completa estraneità dell'agente nella falsità precedentemente commessa.

La fattispecie di cui al primo comma è sanzionata a titolo di dolo specifico perché è richiesto che le condotte descritte siano attuate al fine di fare apparire lecita la provenienza del bene culturale. Secondo altra impostazione si tratta, invece, di un dolo generico esplicitato, consistente nella coscienza e volontà di far apparire lecita la provenienza del bene culturale attraverso la condotta falsificatoria. Si è rilevata, infatti, la coincidenza di detto fine di nascondimento con *l'ubi consistam*

Quella di cui al secondo comma, invece, è punita a titolo di dolo generico consistente nella rappresentazione e nella volontà di far uso di un atto falso in relazione a beni culturali mobile.

Per tutte le fattispecie di cui sopra, l'art. 25 *septiesdecies*, commi 4 e 5, del D. Lgs. 231/01 prevede le seguenti sanzioni a carico dell'ente.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 400 a 900 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 *septiesdecies* comma 5 e dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, sono previste le seguenti sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518 *SEXIES*C.P.) e DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518 *TERDECIES*C.P.)

L'art. 25 *octiesdecies* comma 1 del D. Lgs. 231/01 prevede quali reati presupposti per la responsabilità degli enti le seguenti fattispecie.

*i. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518 *SEXIES* C.P.)*

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato di cui all'art. 518 *sexies* c.p. si configura qualora il bene culturale provenga dalla precedente commissione di un altro delitto (nel caso di specie non colposo) e rientra nella categoria delle norme penali a più fattispecie: prevede, infatti, più condotte illecite che sono alternativamente equivalenti o fungibili ai fini della sua integrazione, essendo sufficiente il compimento di una sola tra quelle descritte. Trattasi di reato a forma libera in quanto realizzabile attraverso un ampio novero di condotte al cui interno è possibile ricondurre tutte quelle attività dirette a neutralizzare o comunque ad intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dalle attività delittuose.

La fattispecie, infatti, si articola in due ipotesi fattuali: la prima consiste nella sostituzione o nel trasferimento del bene culturale proveniente da specifici delitti non colposi. Specificamente la condotta di sostituzione consiste nella consegna del bene culturale in cambio di uno diverso. Si ha, invece, trasferimento quando l'intermediario, che è a conoscenza della provenienza illecita del bene culturale, lo trasferisce in altro luogo, in modo da renderne più difficile l'identificazione.

La seconda opera, invece, come clausola di chiusura della fattispecie, perché è volta ad incriminare qualsiasi condotta — distinta dalla sostituzione e dal trasferimento — che si esplica con delle modalità idonee a frapporre ostacoli all'identificazione del bene culturale di provenienza illecita specifica.

L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consiste nella consapevolezza della provenienza illecita del bene culturale oggetto materiale della condotta e

della sua culturalità e nella volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni.

ii. *DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518 TERDECIES C.P.)*

[1]. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

L'art. 518 *terdecies* c.p. punisce la devastazione ed il saccheggio di beni culturali e paesaggistici ed è stato recentemente inserito all'interno del codice penale ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 marzo 2022, n. 22 ed è un reato a forma libera in quanto le modalità di realizzazione delle condotte di devastazione e saccheggio possono essere le più diverse (dispersione, incendio, rapina, etc.), purché nel loro insieme suscettibili di compromettere l'integrità dei beni culturali e paesaggistici e degli istituti e luoghi di cultura o di sottrarli concretamente ai loro possessori.

I delitti previsti dall'art. 518 *terdecies* c.p. sono entrambi puniti a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di devastare o saccheggiare un bene culturale o paesaggistico o un istituto o luogo di cultura.

Per tutte le fattispecie di cui sopra, l'art. 25 *octiesdecies* del D. Lgs. 231/01 prevede le seguenti sanzioni a carico dell'ente.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/01: da 500 a 1000 quote. Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita della metà, se *i)* l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; *ii)* il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; è diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente *i)* ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; *ii)* è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Se concorrono entrambe le condizioni di cui sopra la sanzione è ridotta dalla metà a due terzi.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/01: ai sensi dell'art. 25 *octiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 D. Lgs. n. 231/2001.

2. I PROCESSI E LE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Con riferimento specifico ai contro il patrimonio culturale, ai fini della presente Parte Speciale il processo sensibile e le aree a rischio individuate sono le seguenti:

- a. Gestione, valorizzazione ovvero trasferimento di beni mobili e immobili protetti dalle previsioni del Codice Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004).

3. I PRESIDI DI CONTROLLO

L'obiettivo delle procedure e dei presidi di seguito indicati è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla legge ed alla politica aziendale così da prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 1.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello ed al Codice Etico adottati dalla Società, tali soggetti devono:

- porre in essere tutte le attività necessarie alla custodia e alla valorizzazione del patrimonio culturale della società, compreso quello nella disponibilità della stessa, preservandone dunque il valore storico e culturale;
- osservare tutte le leggi vigenti (e, in particolare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004, il Codice dei beni culturali), nonché le eventuali normative aziendali in vigore in materia;
- improntare le comunicazioni ed i rapporti con il Ministero della Cultura (e con i suoi organi rappresentativi, come la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) alla massima correttezza, trasparenza, completezza ed esaustività;
- proteggere e conservare i beni mobili ed immobili sottoposti a vincolo culturale e/o paesaggistico, detenuti a qualsiasi titolo dalla Società, con lo scopo di mantenere l'integrità, l'identità e l'efficienza funzionale degli stessi nel rispetto delle leggi vigenti;
- mantenere con la massima diligenza possibile i beni culturali, siano essi mobili ed immobili, e/o le opere d'arte, a qualsiasi titolo detenuti dalla Società, al fine di garantirne la migliore conservazione;
- intervenire sui beni culturali/paesaggistici previa autorizzazione ministeriale e in conformità con quanto indicato nell'autorizzazione;
- garantire e assicurare, anche tramite la creazione di un apposito inventario, la tracciabilità dei beni culturali presenti presso i siti aziendali, anche provvisti di un provvedimento amministrativo, che ne attesti l'autore ed il valore;
- prevedere che la documentazione rilevante sia opportunamente e sistematicamente archiviata, anche al fine di consentire la corretta tracciabilità a posteriori delle attività realizzate.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- danneggiare, deturpare, distruggere, imbrattare volontariamente i beni mobili ed immobili sottoposti a vincolo culturale e/o paesaggistico;
- adibire ad uso incompatibile o comunque utilizzare in modo improprio i beni culturali e/o paesaggistici;

- alienare i beni mobili ed immobili culturali senza le necessarie preventive autorizzazioni ministeriali;
- contraffare, alterare o riprodurre un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- commercializzare o comunque porre in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- riconoscere, mediante dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, timbri o etichette, come autentiche opere d'arte false.

PROCESSO O AREA A RISCHIO	PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI
Gestione, valorizzazione ovvero trasferimento di beni mobili e immobili protetti dalle previsioni del Codice Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004)	Codice etico Procedura Gestione delle liberalità e sponsor

4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E FLUSSI INFORMATIVI

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale del Modello, e salvo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'O.d.V.:

- effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 25 *septiesdecies* e *octiesdecies* del Decreto, attraverso controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare le violazioni comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione dei reati disciplinati nella presente Parte Speciale;
- verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale in ordine a presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adequatezza e/o l'effettività del medesimo.

Per l'adempimento di tali compiti, è necessario che sia implementato ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello e l'Organismo di Vigilanza.

A tal fine, l'O.d.V. viene informato semestralmente dalle funzioni aziendali interessate (tramite apposite relazioni) in merito alle attività sensibili e, immediatamente, in caso di commissione di reati o di condotte potenzialmente idonee ad integrare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, nonché nell'ipotesi di:

- violazioni, accertate o sospette, del Modello o delle procedure ad esso correlate o degli elementi che lo compongono;
- condotte e/o pratiche non in linea con le disposizioni del Codice Etico adottato dall'ente.

La funzione preposta deve dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione ed ogni anomalia significativa riscontrata.

L'Organismo di Vigilanza avrà accesso a tutta la documentazione aziendale.

I Responsabili delle Funzioni devono, inoltre, comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita:

- un elenco delle donazioni/acquisti che hanno ad oggetto beni culturali.

Eventuali modifiche o integrazioni dei flussi informativi che saranno ritenuti utili per il corretto esercizio della propria attività sono rimesse alla competenza dell'Organismo di Vigilanza.

A sua volta, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, al Consiglio di Amministrazione, secondo i termini indicati nella Parte Generale del Modello e nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza vorrà dotarsi.